SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 15 gennaio 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 dicembre 2009, n. **202**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con allegato emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto previsto dall'articolo XVI dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ACCORDO FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
LE NAZIONI UNITE
SULLO STATUS DELLO STAFF COLLEGE
DEL SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE IN ITALIA

Il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato "il Governo") e le Nazioni Unite,

CONSIDERANDO che, con la risoluzione 55/207, l'Assemblea Generale ha deciso di istituire lo Staff College del Sistema delle Nazioni Unite, in data 1 gennaio 2002, previa approvazione del relativo Statuto, quale istituzione preposta alla gestione delle competenze, formazione e apprendimento per il personale del Sistema delle Nazioni Unite, rivolta in particolare ai settori dello sviluppo economico e sociale, della pace e della sicurezza e della gestione interna del sistema;

CONSIDERANDO che, in conformità con l'Articolo IX dello Statuto dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite, approvato dall'Assemblea Generale con la risoluzione 55/278, lo Staff College, quale parte delle Nazioni Unite, godrà dello status, dei privilegi e delle immunità previsti agli Articoli 104 e 105 della Carta delle Nazioni Unite, dalla Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite del 13 febbraio 1946 ratificata dalla Repubblica italiana il 20 dicembre 1957 e da altri accordi internazionali e risoluzioni delle Nazioni Unite relative allo status ed ai privilegi e immunità dell'Organizzazione;

RICHIAMANDO le consultazioni che si sono svolte fra i rappresentanti dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite e del Governo Italiano allo scopo di disciplinare le problematiche derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite di Torino, Italia;

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO I
DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo, si applicheranno le seguenti definizioni:

a. per "Staff College" si intende lo Staff College del Sistema delle Nazioni Unite di Torino, Italia, e qualsiasi altro ufficio subordinato che potrà essere istituito in Italia, con il consenso del Governo;
b. per "autorità competenti" si intendono le autorità centrali, locali ed altre autorità previste dalla legislazione italiana;
c. per "Governo" si intende il Governo della Repubblica Italiana;
d. per "Convenzione" si intende la Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946;
e. per "Direttore dello Staff College" si intende il funzionario responsabile dello Staff College;
f. per "Funzionari dello Staff College" si intendono il Direttore dello Staff College e tutti i membri del suo personale, indipendentemente dalla nazionalità, impiegati ai termini delle Norme e Regolamenti per il Personale delle Nazioni Unite tranne le persone che sono reclutate in Italia e assunte con retribuzione orario, come previsto nella risoluzione 76 (I) del 7 dicembre 1946 della Assemblea generale delle NazioniUnite;
g. per "Esperti in missione" si intendono le persone, diverse dai funzionari dello Staff College, che sono in missione per lo Staff College nell'ambito degli Articoli VI e VII della Convenzione;
h. per "Accordo" si intende il presente Accordo con i suoi Allegati.

ARTICOLO II
APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

La Convenzione si applicherà allo Staff College, ai fondi ed ai beni di sua proprietà, nonché ai suoi funzionari e esperti in missione in Italia.

ARTICOLO III
PERSONALITA' GIURIDICA

1. Il Governo riconosce la personalità giuridica dello Staff College, nonché la sua capacità giuridica di:
   a. stipulare contratti;
   b. acquisire e cedere proprietà mobiliari e immobiliari;
   c. di stare in giudizio
2. Per le finalità del presente Articolo, lo Staff College sarà rappresentato dal Direttore dello Staff College.

ARTICOLO IV
STATUS DELLO STAFF COLLEGE

1. I locali dello Staff College saranno inviolabili. Le autorità competenti non entreranno nei locali per svolgere attività ufficiali, se non con l'esplicito consenso del Direttore dello Staff College ed alle condizioni da lui concordate. In caso di incendio o altra situazione di emergenza che richieda un immediato intervento protettivo, si presumerà il consenso del Direttore o del suo rappresentante per entrare nei locali, qualora non sia possibile raggiungere in tempo né l'uno né l'altro.
2. Gli archivi dello Staff College, ed in generale tutti i documenti che gli appartengono o in esso custoditi saranno inviolabili.
3. Le autorità competenti garantiranno con debita cura la sicurezza e la protezione dello Staff College, ed assicureranno che la sua tranquillità non venga disturbata dall'ingresso di persone o gruppi esterni non autorizzati, ovvero da disordini nelle sue immediate vicinanze.
4. Fatte salve le disposizioni della Convenzione, lo Staff College provvederà ad impedire che i suoi locali vengano usati come rifugio da persone che tentano di evitare l'arresto o un procedimento ai sensi della legislazione italiana, o sono ricercati dal Governo ai fini dell'estradizione in un altro paese.
5. Eventuali località dentro o fuori Torino, eventualmente usate temporaneamente per riunioni dello Staff College, con l'assenso del Governo, saranno considerate parte dei locali dello Staff College per la durata della riunione. Per tali conferenze, riunioni o seminari saranno stipulati appositi Accordi fra lo Staff College ed il Governo.

ARTICOLO V
FONDI, BENI ED ALTRE PROPRIETA'

1. Lo Staff College, le sue proprietà, fondi e beni, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno immuni da qualsiasi forma di procedimento legale, tranne in casi particolari in cui il Segretario Generale delle Nazioni Unite abbia esplicitamente rinunciato a tale immunità. Resta tuttavia inteso che la rinuncia non potrà essere estesa a nessun provvedimento esecutivo.
2. Le proprietà, i fondi e i beni dello Staff College, ovunque siano ubicati e da chiunque siano custoditi, saranno immuni da perquisizioni, requisizioni, confische, espropriazioni e da qualsiasi altra forma di intervento esercitata tramite provvedimenti esecutivi, amministrativi, giudiziari o legislativi.
3. Senza alcuna restrizione dovuta a controlli finanziari, regolamenti o moratorie di nessun genere, lo Staff College:
   a. potrà possedere ed usare fondi, oro o strumenti negoziabili di qualunque genere e mantenere e gestire conti in qualsiasi valuta e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in qualsiasi altra valuta;
   b. sarà libero di trasferire i suoi fondi, oro o valute da un paese ad un altro o all'interno dell'Italia ad altre organizzazioni o agenzie del sistema delle Nazioni Unite;
   c. per le sue transazioni finanziarie, usufruirà del tasso di cambio più favorevole legalmente disponibile.

ARTICOLO VI
ESENZIONE DA TASSAZIONE

1. Lo Staff College, i suoi fondi, beni, redditi e altre proprietà saranno esenti da:
   a. tutte le imposte dirette;
   b. dazi doganali e divieti o restrizioni sugli articoli importati o esportati dallo Staff College per uso ufficiale. Resta tuttavia inteso che gli articoli importati in esenzione non saranno venduti in Italia, se non alle condizioni concordate con il Governo;
   c. dazi doganali e divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni delle sue pubblicazioni.

2. Lo Staff College sarà esente da imposte indirette, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sull'acquisto di beni e servizi per uso ufficiale superiore ai limiti imposti dalla legislazione italiana.
3. Le esenzioni di cui al presente Articolo non si applicano a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi pubblici resi dalla autorità competenti allo Staff College.

ARTICOLO VII
COMUNICAZIONI

1. Per le sue comunicazioni ufficiali, lo Staff College godrà di agevolazioni sulle comunicazioni non meno favorevoli di quelle concesse dal Governo alle rappresentanze diplomatiche o altre organizzazioni intergovernative per l'installazione e il funzionamento, le priorità, le tariffe sulle comunicazioni postali, via cavo, a mezzo telegrammi, radiogrammi, telefoto, telefoni ed altre comunicazioni, nonché per le tariffe sulle informazioni alla stampa e alla radio.
2. Nessuna corrispondenza ufficiale o altre comunicazioni dello Staff College saranno soggette a censura. Tale immunità si applicherà a materiale stampato, comunicazione di dati con mezzi fotografici ed elettronici ed a qualsiasi altra forma e mezzi di comunicazione. Lo Staff College avrà diritto ad usare codici ed inviare e ricevere corrispondenza per posta o in sacchi sigillati, che saranno tutti inviolabili e non soggetti a censura.

ARTICOLO VIII
FUNZIONARI DELLO STAFF COLLEGE

1. I funzionari dello Staff College:
   a. saranno immuni da procedimenti legali per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi svolti nella loro funzione ufficiale. Tale immunità continuerà ad essere concessa al termine dell'impiego presso lo Staff College; essi saranno altresì immuni da ogni forma di detenzione, tranne nel caso in cui non siano colti in flagrante per un reato che, ai sensi della legislazione italiana, sia passibile di pena massima non inferiore a tre anni di detenzione;
   b. saranno immuni da ispezione e sequestro del bagaglio ufficiale;

c. saranno esenti da tassazione su stipendi, emolumenti, indennità e trattamento pensionistico ad essi corrisposti dalle Nazioni Unite e, tranne che per i cittadini italiani ed i residenti permanenti, sui redditi da fonti esterne alla Repubblica Italiana;
d. saranno esenti dagli obblighi del servizio di leva;
e. saranno esenti, insieme con i coniugi e familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalla registrazione di stranieri;
f. godranno dei privilegi concessi in materia valutaria ai funzionari di rango equivalente che fanno parte delle rappresentanze diplomatiche accreditati presso il Governo;
g. godranno, insieme con i coniugi e familiari a carico ed agli altri membri del nucleo familiare, delle stesse agevolazioni degli inviati diplomatici per il rimpatrio in tempo di crisi internazionali.

2. I funzionari dello Staff College, ad eccezione di quelli che sono cittadini italiani o residenti permanenti, avranno altresì diritto:
   a. ad importare in esenzione da dazi e tariffe doganali ed acquistare in esenzione da imposte le quantità di taluni articoli necessarie per uso o consumo personale, ma non da donare o vendere;
   b. a mantenere conti in valuta estera e, al termine dell'impiego presso lo Staff College, a portare fuori dall'Italia il credito di tale importo.
3. Oltre ai privilegi ed alle immunità sopra specificati, al Direttore dello Staff College, al suo Vice ed ai funzionari con qualifica P5 o superiore saranno concessi, per se stessi, i coniugi ed i familiari a carico, i privilegi e le immunità, le esenzioni e le agevolazioni di norma concessi ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equivalente.

ARTICOLO IX
RINUNCIA ALL'IMMUNITA'

1. I privilegi e le immunità concessi ai sensi del presente Accordo sono concessi nell'interesse delle Nazioni Unite, e non a beneficio personale delle persone interessate. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha il diritto e il dovere di rinunciare all'immunità delle persone menzionate nel presente Accordo ogni qualvolta, a suo parere, tale immunità ostacoli il corso della giustizia e vi si possa rinunciare senza ledere gli interessi delle Nazioni Unite.

2. Le Nazioni Unite collaboreranno in qualsiasi momento con le autorità competenti per agevolare il corso della giustizia, garantire il rispetto delle norme di polizia ed impedire che si verifichino abusi in relazione ai privilegi, alle immunità ed alle agevolazioni concesse ai sensi del presente Accordo.

ARTICOLO X
LASCIAPASSARE

1. Il Governo riconoscerà ed accetterà il lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciato ai funzionari dello Staff College come documento di viaggio valido equivalente al passaporto.
2. In conformità con le disposizioni della Sezione 26 della Convenzione, il Governo riconoscerà ed accetterà i certificati delle Nazioni Unite rilasciati agli esperti in missione.
3. Qualora necessario, i visti saranno rilasciati dal Governo a titolo gratuito e nel minor tempo possibile.

ARTICOLO XI
IDENTIFICAZIONE

Ai funzionari, coniugi, familiari a carico e personale di servizio appartenente al nucleo familiare a cui sono concessi privilegi e immunità sarà rilasciata dal Governo una carta d'identità speciale attestante il loro status, come specificato nell'Articolo II dell'Allegato.

ARTICOLO XII
NOTIFICA

Lo Staff College comunicherà al Governo i nomi e le categorie di funzionari e degli esperti in missione, nonché qualsiasi modifica del loro status.

ARTICOLO XIII
SICUREZZA SOCIALE

1) I funzionari dello Staff College sono soggetti alle Norme e Regolamenti del Personale delle Nazioni Unite che prevedono un sistema di sicurezza sociale globale. Pertanto lo Staff College e i suoi funzionari saranno esenti dalla normativa italiana in materia di sicurezza sociale.
2) Quanto previsto dal paragrafo 1, si applica mutatis mutandis ai membri delle famiglie dei funzionari facenti parte del nucleo familiare, tranne nel caso in cui detti membri siano lavoratori dipendenti o autonomi nel territorio italiano o qualora siano iscritti al servizio di sicurezza sociale nazionale.

ARTICOLO XIV
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. In base alla Sezione 29 della Convenzione, lo Staff College dovrà prevedere ad istituire metodi appropriati di soluzione per le controversie nelle quali sarà implicato un funzionario dello Staff College che, per il fatto della sua posizione ufficiale, gode dell'immunità, se questa immunità non è stata tolta secondo l'articolo IX del presente Accordo.

2. Eventuali controversie fra lo Staff College ed il Governo relative all'interpretazione e applicazione del presente Accordo, che non potranno essere composte tramite negoziato o altre modalità di composizione concordate, saranno sottoposte ad arbitrato, su richiesta di una delle due Parti. Ciascuna Parte nominerà un arbitro, ed i due arbitri in tal modo nominati ne nomineranno un terzo, che fungerà da presidente. Qualora, entro trenta (30) giorni dalla richiesta di arbitrato una delle due Parti non abbia nominato un arbitro, ovvero qualora entro quindici (15) giorni dalla nomina dei due arbitri non sia stato nominato il terzo, una delle due Parti può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominare un arbitro. La Procedura di arbitrato sarà fissata dagli arbitri, e le relative spese saranno sostenute dalle Parti in base alla valutazione degli arbitri. Il lodo arbitrale sarà corredato da una dichiarazione motivata, e sarà accettato dalle Parti come sentenza definitiva della controversia.

ARTICOLO XV
ASSICURAZIONE PER AUTOVEICOLI

In conformità con la risoluzione della Assemblea generale XIII.6.E del 13 febbraio 1946 tutti gli Autoveicoli posseduti o utilizzati dallo Staff College del Sistema delle Nazioni Unite e da tutti i membri del personale che possiedono o utilizzano tali autoveicoli dovranno essere assicurati in maniera appropriata per i rischi nei confronti dei terzi.

ARTICOLO XVI
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Nazioni Unite riceveranno una notifica del Governo attestante l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo.
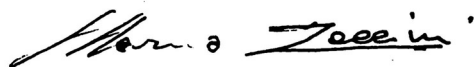
ARTICOLO XVII
EMENDAMENTI

Il presente Accordo e/o i suoi Allegati possono essere emendati con il consenso reciproco delle Parti, ed entreranno in vigore alle condizioni enunciate all'Articolo XVI del presente Accordo.

ARTICOLO XVIII
DURATA

Il presente Accordo cesserà di essere in vigore sei mesi dopo che una delle due Parti avrà comunicato all'altra la sua decisione di far cessare l'Accordo, tranne che per quanto riguarda la normale cessazione delle attività dello Staff College nel paese e la cessione delle sue proprietà e dei suoi beni.

Fatto a Torino il ..16..SETTEMBRE..... 2003 in due esemplari, nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Per le Nazioni Unite

ALLEGATO

ARTICOLO I
ESENZIONE DA TASSAZIONE

Oltre all'Articolo VI dell'Accordo, lo Staff College sarà esente da imposte di proprietà sui veicoli a motore e riceverà un quantitativo di benzina o altro carburante e lubrificante, nella misura concordata fra l'Amministrazione Italiana e lo Staff College.

Il Governo concederà ad ogni veicolo adibito ad uso ufficiale una targa diplomatica.

ARTICOLO II
FUNZIONARI DELLO STAFF COLLEGE CON QUALIFICA P5 E SUPERIORI

1. I funzionari dello Staff College appartenenti alla categoria professionale, con qualifica P5 e superiori, con contratto di impiego valido non inferiore agli undici (11) mesi, avranno diritto:
   a. Ad una carta d'identità rilasciata dal Governo Italiano. Per i funzionari di nazionalità non italiana, il Governo Italiano concederà una carta di identità al funzionario, al coniuge, ai familiari a carico e ai figli fino a 26 anni. La carta d'identità non sarà concessa a detti familiari di nazionalità italiana. Per i cittadini italiani, il Governo concederà una carta d'identità solo al funzionario e non al coniuge, ai figli ed agli altri familiari a carico italiani;
   b. Ad acquistare nella Repubblica Italiana due veicoli a motore ogni tre anni, in esenzione da imposte ed altri dazi, divieti e restrizioni, ed a nazionalizzare e vendere in qualsiasi momento tali veicoli nella Repubblica Italiana in esenzione da imposte. I veicoli a motore saranno esenti da imposte di proprietà sui veicoli;
   c. A targhe CD per due o un veicolo, se registrati a nome del funzionario. Per contro, se registrati a nome del coniuge o dei familiari a carico, e a condizione che abbiano un numero di targa italiano, esse daranno diritto ad esenzione dall'imposta di proprietà sui veicoli ed all'acquisto di buoni per carburante e benzina, come indicato qui di seguito;
   d. Ad un quantitativo di benzina o altro carburante e lubrificante in misura ed alle tariffe prevalenti per i membri delle rappresentanze diplomatiche di rango

equivalente accreditati presso la Repubblica Italiana. Tale privilegio sarà concesso ai funzionari in possesso di un veicolo con targa CD o italiana, o a coloro che hanno già presentato richiesta di targa CD o italiana per i veicoli con targa straniera o EE;

e. Al momento dell'assunzione in Italia, ad importare in esenzione da dazi doganali e altri oneri, compresa l'imposta sul valore aggiunto, mobilio, effetti personali e tutti gli elettrodomestici per uso familiare, compreso un veicolo a motore in esenzione dall'imposta di proprietà sui veicoli. Tale diritto sarà esercitato entro dodici mesi dalla data di assunzione;

f. all'esenzione dal pagamento dell'IVA sull'acquisto di beni e servizi superiori ai limiti imposti dalla legislazione italiana.

ARTICOLO III
FUNZIONARI DELLO STAFF COLLEGE CON QUALIFICA DA P1 a P4

2. I funzionari dello Staff College appartenenti alla categoria professionale, con qualifica da P1 a P4, con contratto di impiego valido non inferiore agli undici (11) mesi, avranno diritto:
   a. Ad una carta d'identità rilasciata dal Governo Italiano. Per i funzionari di nazionalità non italiana, il Governo Italiano concederà una carta di identità al funzionario, al coniuge, ai familiari a carico, ai figli fino a 26 anni. La carta d'identità non sarà concessa a detti familiari, se di nazionalità italiana. Per i cittadini italiani, il Governo rilascerà una carta d'identità solo al funzionario e non al coniuge italiano, ai figli ed agli altri familiari a carico;
   b. Ad importare in esenzione da dazi doganali e altri oneri, compresa l'imposta sul valore aggiunto, un veicolo a motore in esenzione di imposta di proprietà sui veicoli ogni quattro anni ed a nazionalizzare e vendere tale veicolo nella Repubblica Italiana, in qualsiasi momento e in esenzione da imposte. Il veicolo a motore sarà esente da imposte di proprietà sui veicoli;
   c. Ad un quantitativo di benzina o altro carburante e lubrificante in misura ed alle tariffe prevalenti per i membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equivalente accreditati presso la Repubblica Italiana;
   d. Al momento dell'assunzione in Italia, ad importare in esenzione da dazi doganali e altri oneri, compresa l'imposta sul valore aggiunto, mobilio, effetti personali e tutti gli elettrodomestici per uso familiare, compreso un veicolo a motore in esenzione da imposte di proprietà sui veicoli. Tale diritto sarà esercitato entro dodici mesi dalla data di assunzione

ARTICOLO IV
ESPERTI IN MISSIONE

1. Agli esperti in missione per lo Staff College saranno concessi privilegi, immunità ed agevolazioni, come specificato nell'Articolo VI, Sezioni 22 e 23 e nell'Articolo VII, Sezione 26, della Convenzione.
2. Agli esperti in missione con un contratto non inferiore agli undici (11) mesi sarà concessa una carta d'identità speciale rilasciata dal Governo attestante il loro status.

EMENDAMENTO DELL'ACCORDO FRA LE NAZIONI UNITE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SULLO STATUS DELLO STAFF COLLEGE DEL SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE, FATTO A TORINO IL 16 SETTEMBRE 2003

Le Nazioni Unite e il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominate "Parti contraenti");

CONSIDERANDO l'Accordo tra le Nazioni Unite e il Governo della Repubblica Italiana sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite, fatto a Torino il 16 settembre 2003 (qui di seguito denominato "Accordo");

VISTO l'articolo V, sez.18, lettera b) della Convenzione sui privilegi ed immunità delle Nazioni Unite, 13 febbraio 1946;

CONSIDERANDO le intervenute intese tra le Parti contraenti;

convengono:

Articolo 1

Le Parti contraenti decidono di espungere dall'articolo VIII, comma 1, lettera c, dell'Accordo le parole "trattamento pensionistico".
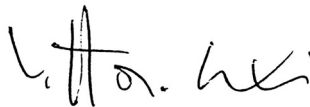
Articolo 2

Il presente emendamento, quale parte integrante dell'Accordo, entrerà in vigore alla data di entrata in vigore dell'Accordo ai sensi dell'articolo XV.

Fatto a Torino il 28 settembre 2006 in duplice esemplare nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per le NAZIONI UNITE

Per la REPUBBLICA ITALIANA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2674):

Presentato dal Ministero degli affari esteri (FRATTINI) il 4 agosto 2009.

Assegnato alla III commissione (AFFARI ESTERI E COMUNITARI), in sede referente, il 16 settembre 2009, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e XI.

Esaminato dalla III commissione il 23 settembre 2009 ed il 2 ottobre 2009.

Esaminato in aula il 5 ottobre 2009 ed approvato il 6 ottobre 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1810):

Assegnato alla 3ª commissione (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE), in sede referente, il 16 ottobre 2009, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 ottobre 2009, ed il 24 novembre 2009.

Esaminato ed approvato in aula il 1° dicembre 2009.

10G0004

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2009.

Modifica dei PP.D.G. 5 maggio 2009 e 14 ottobre 2009, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della «Camera arbitrale di Roma», azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a nonna dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG 5 maggio 2009 e 14 ottobre 2009 d'iscrizione al n. 44 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della «Camera arbitrale di Roma», azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. di Roma, con sede legale in Roma, via Dè Burrò n. 147, codice fiscale e partita IVA n. 08790001005;

Viste le istanze 21 settembre 2009, prot. m. dg DAG 28 settembre 2009, n. 118013.E e 29 ottobre 2009, prot. m. dg DAG 5 novembre 2009, n. 136316.E con la quale il dott. Andrea Mondello, nato a Roma il 18 luglio 1949, in qualità di legale rappresentante della «Camera arbitrale di Roma», ha chiesto l'inserimento di un ulteriore conciliatore (in via non esclusiva) e la modifica della modalità di svolgimento della prestazione del servizio di conciliazione riferita al dott. Nicosia Paolo Salvatore, nato a Padova il 16 dicembre 1968, da quello in via esclusiva a quello in via non esclusiva;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 10 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda d'iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale 222/2004 per il conciliatore dott. Fiorimanti Giulio Renato, nato a Lavello (Potenza) il 5 novembre 1962;

Verificato altresì che per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non è prevista la sussistenza del requisito numerico minimo per i conciliatori;

Dispone

la modifica dei PP.D.G. 5 maggio 2009 e 14 ottobre 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 della «Camera arbitrale di Roma», azienda speciale della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Roma, con sede legale in Roma, via Dè Burrò n. 147, codice fiscale e partita IVA n. 08790001005, limitatamente al numero dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: dott. Fiorimanti Giulio Renato, nato a Lavello (Potenza) il 5 novembre 1962.

Il suddetto elenco deve intendersi altresì ulteriormente modificato nel senso che, il dott. Nicosia Paolo Salvatore, nato a Padova il 16 dicembre 1968, presta ora il proprio servizio di conciliazione in via non esclusiva.

Resta ferma l'iscrizione al n. 44 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 10 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

10A00183

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2009.

Modifica del P.D.G. 7 ottobre 2009, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione professionale», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.DG. 7 ottobre 2009 con il quale l'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione professionale», con sede legale in Roma, via Cola di Rienzo n. 28, codice fiscale e partita IVA n. 09049631006, è stata iscritta, dalla data del provvedimento, al n. 57 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Vista la nota in data 3 novembre 2009, prot. m. dg. DAG 9 novembre 2009, n. 137889.E con la quale l'avv. Ferdinando Carbone, nato a Roma l'11 novembre 1941, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione professionale» ha comunicato che la sede legale è stata trasferita da via Cola di Rienzo n. 28, Roma a via Panama n. 26, Roma;

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica del P.D.G. 7 ottobre 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione professionale», con sede legale in Roma, via Cola di Rienzo n. 28, codice fiscale e partita IVA n. 09049631006, limitatamente alla parte relativa alla sede legale.

Dalla data di comunicazione, 3 novembre 2009, la sede legale deve intendersi sita in via Panama n. 26 - Roma.

Resta ferma l'iscrizione al n. 57 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 10 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

10A00184

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 2009.

Individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell'anno 2010.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificata dalla legge 26 marzo 1990, n. 62;

Considerato che occorre individuare per l'anno 2010 le manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali;

Considerato che al fine di ottimizzare i risultati delle lotterie, si è ritenuto opportuno prevederne l'abbinamento soprattutto a manifestazioni di forte richiamo e di rilevanza sociale, limitandone a due il numero;

Ritenuto, altresì, che occorre garantire il necessario periodo di permanenza sul mercato dei biglietti ed assicurarne, nel contempo, modalità interattive attraverso il collegamento con spettacoli radio-televisivi;

Viste le domande presentate dai comuni ed enti organizzatori di manifestazioni per ottenere l'abbinamento di tali eventi alle lotterie nazionali dell'anno 2010, e pervenute, per l'esame e l'istruttoria, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visti i pareri espressi dalla Commissione 6ª Finanze e Tesoro del Senato e dalla Commissione 6ª Finanze della Camera dei deputati;

Visto il decreto 10 luglio 2008 con il quale è stata delegata al Sottosegretario di Stato, on. Alberto Giorgetti, la competenza in materia di giochi;

Decreta:

Sono individuate le seguenti manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell'anno 2010:

1) Festival di Sanremo, Carnevali di Viareggio, Acireale, Capua, Fano, Gallipoli e Putignano;

Progetto «La casa viaggiante di Sogni»;

2) Lotteria Italia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2009

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
Il Sottosegretario di Stato
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2009
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 10

10A00322

DECRETO 30 dicembre 2009.

Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:

di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati;

di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come modificato dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, con il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;

Visto il decreto ministeriale n. 83002 del 30 dicembre 2005, con il quale il Dipartimento del tesoro è stato autorizzato ad effettuare le operazioni di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, a valere sul «conto di disponibilità», mediante depositi o impieghi sul mercato monetario nonché attraverso il ricorso ad altre operazioni in uso nei mercati finanziari, entro i limiti previsti dal medesimo decreto ministeriale;

Considerato che il Dipartimento del tesoro pone in essere:

in occasione delle operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, accordi con istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazione medesime;

accordi di carattere generale con le medesime istituzioni finanziarie, al fine di disciplinare i predetti contratti, secondo quanto stabilito dall'International Swap & Derivatives Association, già International Swap Dealers Association (I.S.D.A.), associazione di categoria tesa a garantire dal punto di vista giuridico-finanziario l'equilibrio delle condizioni contrattuali fra le controparti;

altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed in particolare l'art. 3, comma 13, con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Ritenuta la necessità di delineare gli obiettivi di riferimento per lo svolgimento dell'attività amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico, stabilendo i limiti da osservare e le modalità cui l'amministrazione dovrà attenersi in tale attività durante l'anno finanziario 2010;

Decreta:

Art. 1.

Emissione dei prestiti

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse, per l'anno finanziario 2010, le operazioni di emissione dei prestiti indicate nel medesimo articolo verranno disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal dirigente generale capo della Direzione competente in materia di debito pubblico (d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Direttore della Direzione II»).

Il Dipartimento del tesoro potrà procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile. Potrà, inoltre, procedere all'emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei mercati, secondo le modalità

di cui al decreto ministeriale del 30 dicembre 2005 citato nelle premesse, e successivi, eventuali aggiornamenti; le modalità di gestione del «conto di disponibilità» di cui al predetto decreto, rientrano nell'attività disciplinata dal presente decreto.

Art. 2.

Limiti dell'indebitamento

Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, attenendosi alle linee guida di cui al presente decreto, e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati.

I titoli potranno avere qualunque durata; nella determinazione della stessa, si dovrà contemperare l'esigenza di acquisire il gradimento dei mercati con quella di contenere il costo complessivo dell'indebitamento in un'ottica di medio-lungo periodo, considerata l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse.

In tale attività, il Dipartimento del tesoro effettuerà emissioni di prestiti in modo che al termine dell'anno finanziario 2010 la quota dei titoli a breve termine si attesti tra il 5% e il 15% dell'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione a quella data, la quota dei titoli «nominali» a tasso fisso tra il 50% e il 75%, la quota dei titoli «nominali» a tasso variabile tra il 9% e il 15%; inoltre, le quote dei titoli «reali» indicizzati all'inflazione europea e dei certificati del Tesoro zero-coupon non dovranno superare rispettivamente il 10% e l'8%.

Le operazioni previste dal decreto ministeriale n. 83002 del 30 dicembre 2005 potranno essere svolte nei limiti massimi ivi previsti, di cinque miliardi di euro giornalieri e di cinque miliardi di euro quale saldo netto annuo, salvo eventuali modifiche, che potranno essere introdotte nel corso del 2010 anche alla luce dell'evoluzione legislativa in materia di contabilità e finanza pubblica e delle conseguenti innovazioni che potranno coinvolgere la gestione della Tesoreria e del conto disponibilità detenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia.

Il totale dei prestiti emessi sui mercati esteri, al netto dei rimborsi, non dovrà eccedere il 30% del totale delle emissioni nette.

Inoltre, il Dipartimento del tesoro potrà effettuare, con le modalità di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalità, previste dalla normativa.

Art. 3.

Operazioni di ristrutturazione del debito pubblico

Le operazioni di ristrutturazione del debito pubblico avranno come principale obiettivo, sulla base delle informazioni disponibili e della prevedibile evoluzione delle condizioni di mercato, il contenimento del costo complessivo dell'indebitamento considerata l'esigenza di protezione dai rischi di mercato e di rifinanziamento, nonché del buon funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato.

Le operazioni di scambio (incluse quelle effettuate tramite sistemi telematici di negoziazione), di riacquisto o di rimborso anticipato di titoli ed ogni altra operazione finanziaria consentita, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico, dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003 citato in premessa, verranno disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal «Direttore della Direzione II».

Il Dipartimento del tesoro potrà procedere ad operazioni di riacquisto o rimborso anticipato di titoli sino ad un importo massimo pari al 40% dell'ammontare nominale in circolazione di ogni emissione.

Il Dipartimento del tesoro potrà, altresì, effettuare operazioni di scambio accettando, in pagamento dei titoli in emissione, titoli di Stato di qualunque durata.

Art. 4.

Contenimento del rischio delle operazioni di ristrutturazione

Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni di ristrutturazione, tali operazioni saranno concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilità.

Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si terrà conto della valutazione espressa dalle principali agenzie di rating.

Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il «Direttore della Direzione II», firmerà gli accordi relativi alle operazioni di ristrutturazione attuate con le medesime istituzioni finanziarie.

Alle operazioni di scambio, di riacquisto o di rimborso anticipato di titoli saranno ammessi a partecipare esclusivamente gli «Specialisti in titoli di Stato».

Art. 5.

Accordi connessi con l'attività di indebitamento

Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il «Direttore della Direzione II», inoltre, firmerà i contratti I.S.D.A. («International Swap & Derivatives Association», già «International Swap Dealers Association») che intercorreranno tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le istituzioni finanziarie che procedono ad operazioni di «swap», nonché ogni accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito.

Art. 6.

Decreti di approvazione e di accertamento

I decreti di approvazione degli accordi citati nei precedenti articoli 4 e 5 nonché quelli di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico, verranno firmati dal direttore generale del Tesoro o per sua delega dal «Direttore della Direzione II».

Art. 7.

Obbligo di comunicazione

Il Dipartimento del tesoro darà regolare comunicazione all'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle operazioni finanziarie effettuate in forza del presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse; tale comunicazione potrà avvenire anche utilizzando mezzi informatici.

Il Dipartimento del tesoro darà preventiva comunicazione al Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo; inoltre, qualora particolari esigenze nella gestione del debito rendano opportuno derogare ai limiti posti nel presente decreto, le scelte conseguenti verranno sottoposte al Ministro stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2009

Il Ministro: TREMONTI

10A00196

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 dicembre 2009.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Tommaso Esposito», in Acerra.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001, con il quale la società cooperativa «Tommaso Esposito», con sede in Acerra (Napoli) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Nicola Ermini;

Visto i decreti ministeriali rispettivamente del 10 giugno 2002, 19 giugno 2003, 24 dicembre 2003, 1° luglio 2004, 13 gennaio 2005, 26 luglio 2005, 2 marzo 2006, 15 settembre 2006 e 26 aprile 2007 con i quali la procedura gestita dal dott. Ermini è stata prorogata fino al 30 giugno 2007;

Visto il decreto ministeriale GAB n. 494 del 18 settembre 2007 con il quale il dott. Francesco Gioiello è stato nominato commissario governativo in sostituzione del predetto dott. Nicola Ermini e la procedura è stata prorogata per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2008 con il quale la procedura è stata ulteriormente prorogata per un periodo di otto mesi ed il dott. Gioiello è stato confermato commissario governativo;

Visto il D.D. 24 aprile 2009 N. 06/SGC/2009 ed il D.D. 6 luglio 2009 n. 30/SGC/2009 con il quale la procedura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2009 con conferma del medesimo commissario governativo;

Vista la relazione, pervenuta in data 22 dicembre 2009, con la quale il commissario governativo dott. Francesco Gioiello chiede una ulteriore proroga del mandato al fine di addivenire alla risoluzione delle problematiche esistenti ed ostacolanti l'assegnazione degli alloggi ai soci;

Tenuto conto dell'attività già posta in essere;

Ritenuta, la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale;

Decreta:

La gestione commissariale della società cooperativa «Tommaso Esposito», con sede in Acerra (Napoli) ed i poteri già conferiti al dott. Francesco Gioiello con precedenti decreti, sono prorogati per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 dicembre 2009

Il direttore generale: CINTI

10A00189

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 21 dicembre 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento presso l'Ufficio provinciale di La Spezia, dell'area servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente re-

golamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di La Spezia in data 11 dicembre 2009, prot. n. 9831, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di La Spezia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nel giorno 11 dicembre 2009;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 16 dicembre 2009, prot. n. 7464;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali del sotto indicato ufficio come segue: nel giorno 11 dicembre 2009, regione Liguria: Ufficio provinciale di La Spezia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 21 dicembre 2009

Il direttore regionale: GRIFFA

10A00186

DETERMINAZIONE 21 dicembre 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Sarzana, dell'area servizi catastali, presso l'Ufficio provinciale di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di La Spezia in data 11 dicembre 2009, prot. n. 9831, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata di Sarzana;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nel giorno 11 dicembre 2009;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 16 dicembre 2009, prot. n. 7464;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali del sotto indicato ufficio come segue: nel giorno 11 dicembre 2009, regione Liguria: Ufficio provinciale di La Spezia, sezione staccata di Sarzana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 21 dicembre 2009

Il direttore regionale: GRIFFA

10A00187

DETERMINAZIONE 21 dicembre 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento presso l'Ufficio provinciale di Genova, dell'area servizi di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Genova in data 11 dicembre 2009, prot. n. 16722, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nel giorno 11 dicembre 2009;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 16 dicembre 2009, prot. n. 7464;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue: nel giorno 11 dicembre 2009, regione Liguria: ufficio provinciale di Genova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 21 dicembre 2009

Il direttore regionale: GRIFFA

10A00188

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2009.

Ulteriore differimento dell'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati genetici rilasciata il 22 febbraio 2007. (Deliberazione n. 52/09).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che ai sensi dell'art. 90, comma 1, del citato codice il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità;

Vista l'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati genetici del 22 febbraio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2007, la cui efficacia è stata prorogata sino al 31 dicembre 2009 con delibera del Garante n. 75 del 19 dicembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2009;

Considerato che ai sensi dell'art. 90 del codice tale autorizzazione, in sostituzione delle prescrizioni impartite in materia di dati genetici con l'autorizzazione generale n. 2/2005, è risultata uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo anche superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Considerato che è stata avviata la revisione delle disposizioni contenute nella predetta autorizzazione del 22 febbraio 2007, anche in relazione all'iniziativa della Società di genetica umana che ha sottoposto all'attenzione dell'Autorità alcune proposte di modifica e integrazione;

Considerato che su tali basi il Garante, in data 12 dicembre 2009, ha approvato in via preliminare un nuovo schema di autorizzazione al fine di armonizzare le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata e delle osservazioni formulate da qualificati esperti della materia con particolare riferimento all'aggiornamento delle definizioni utilizzate, ai trattamenti effettuati per la tutela della salute di familiari in assenza del consenso dell'interessato, alle ricerche scientifiche che coinvolgono minori o altri soggetti vulnerabili senza comportare per loro alcun beneficio diretto, nonché alla comunicazione ai familiari dell'interessato di dati genetici indispensabili per evitare un grave pregiudizio per la loro salute;

Considerato che in data 26 novembre 2009 l'Autorità ha inviato tale schema al Ministro della salute al fine di acquisire il parere del Consiglio superiore di sanità, riservandosi di apportarvi eventuali perfezionamenti anche all'esito delle indicazioni e dei suggerimenti che perverranno;

Considerato che è non è stata ancora completata la predetta procedura consultiva prevista dall'art. 90 del Codice per il rilascio di una nuova autorizzazione sostitutiva di quella vigente;

Ritenuto pertanto necessario, in attesa della definizione dell'attività consultiva sopra menzionata, di differire l'efficacia della vigente autorizzazione generale per il congruo periodo di quatto mesi, sino al 30 aprile 2010, per permettere nel frattempo, alle medesime condizioni, la prosecuzione dei trattamenti di dati genetici già autorizzati;

Ritenuto, all'esito dell'esperienza applicativa emersa in taluni casi di contenzioso, che le espressioni contenute nell'autorizzazione di cui vengono differiti gli effetti, e inerenti all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria (punto «2) ambito di applicazione» e punto «3) finalità del trattamento») devono intendersi riferite al difensore, ai suoi collaboratori, alle parti e a ogni altro soggetto che effettui il trattamento per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera

di differire di quatto mesi, sino al 30 aprile 2010, l'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati genetici rilasciata, ai sensi dell'art. 90 del codice, il 22 febbraio 2007 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 marzo 2007, n. 65) e già prorogata sino al 31 dicembre 2009 con delibera del Garante n. 75 del 19 dicembre 2008.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2009

Il presidente e relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: PATRONI GRIFFI

10A00194

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2009.

Proroga dell'efficacia del provvedimento del 12 marzo 2009, recante prescrizioni ai titolari di banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «codice»);

Visto l'art. 44, comma 1-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14 (nel supplemento ordinario n. 28/L alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 2009), che ha stabilito che i dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del codice, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005;

Visto che il provvedimento del Garante del 12 marzo 2009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2009, in www.garanteprivacy.it, doc web n. 1598808), emanato a seguito della deroga introdotta dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha stabilito alcune prescrizioni per i titolari di banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005;

Visto l'art. 20-*bis* della legge 20 novembre 2009, n. 166 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* supplemento ordinario n. 215 del 24 novembre 2009, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135) che ha modificato l'art. 130 del codice, consentendo il trattamento dei dati mediante l'impiego del telefono per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione; visto che, pertanto, è prevista l'istituzione di un «Registro pubblico delle opposizioni» entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima e che «fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali (...) in attuazione dell'art. 129 del medesimo codice»;

Visto che, alla luce di quanto detto e in prospettiva dell'attuazione della nuova disciplina, la citata deroga (che in base al disposto della legge 27 febbraio 2009, n. 14, scadeva il 31 dicembre 2009) è stata conseguentemente prorogata, ex art. 20-*bis*, comma 3 sopra citato «sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135», ossia della legge 20 novembre 2009, n. 166;

Ritenuta la necessità, alla luce del mutato quadro normativo, di prorogare l'efficacia del provvedimento del 12 marzo scorso sino al termine di scadenza della deroga sopra menzionata;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Dispone:

a) ai sensi degli articoli 143, comma 1, lettera *b)* e 154, comma 1, lettera *c)* del codice, di prorogare l'efficacia del provvedimento del 12 marzo 2009 sino all'istituzione del registro pubblico delle opposizioni disciplinato dalla legge 20 novembre 2009, n. 106, art. 20-*bis*, comma 2 e comunque non oltre il «termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135»;

b) di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2009

Il presidente e relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: PATRONI GRIFFI

10A00195

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ

Ampliamento delle risorse programmate del bando «Giovani protagonisti»

Si rende noto che con decreto del capo Dipartimento in data 15 dicembre 2009, le risorse programmate afferenti il bando «Giovani protagonisti», approvato con decreto del Capo del Dipartimento in data 30 dicembre 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2009, sono state incrementate da € 10.000.000,00 ad € 15.000.000,00, le risorse programmate relative a ciascuna delle quattro aree tematiche nelle quali è articolato il bando, sono incrementate da € 2.000.000,00 ad € 3.750.000,00.

In virtù di quanto sopra, saranno ammessi al finanziamento i progetti che, possedendo i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 8 del bando «Giovani protagonisti», si collocheranno utilmente nella graduatoria finale di ciascuna area tematica, sulla base dei criteri di cui all'art. 10 del bando medesimo, fino ad esaurimento delle risorse programmate, così rideterminate. È fatto espressamente salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, secondo capoverso, del bando approvato in data 30 dicembre 2008, in ordine alla eventuale redistribuzione di somme non assegnate nelle singole aree tematiche a favore di progetti di altre aree, ritenuti ammissibili ma non destinatari di finanziamento in sede di prima aggiudicazione, in quanto non utilmente collocati in graduatoria.

Il presente avviso sarà altresì pubblicato sul sito web istituzionale del Dipartimento della gioventù.

10A00193

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per gli anni 2008 e 2009 - Azione 2.2. «Supporto scientifico per l'elaborazione e l'attuazione della normativa comunitaria».

Si comunica che con decreto ministeriale n. 20099 del 23 dicembre 2009, pubblicato per esteso sul sito del Ministero, all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it, alla sezione concorsi e gare, sono state definite le modalità attuative dell'intervento pubblico previsto dal «Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per l'anno 2008/9 - Azione 2.2. "Supporto scientifico per l'elaborazione e l'attuazione della normativa comunitaria", individuando, tra l'altro, le tematiche tecniche di maggiore interesse e le modalità di presentazione dei progetti secondo modelli prestabiliti allegati al decreto.

Lo stanziamento disponibile è complessivamente pari a euro 825.000,00 e si riferisce a progetti di supporto scientifico sulle seguenti tematiche:

nuove tecnologie e strategie produttive per l'acquacoltura biologica con particolare riferimento alla densità di allevamento, alla qualità dell'alimentazione e dell'ambiente;

applicazione di tecniche di produzione in acquacoltura biologica per la valorizzazione di specie autoctone e per l'uso sostenibile di risorse naturali;

gestione dell'agroecosistema e valutazione della qualità e della sostenibilità ambientale dei sistemi produttivi biologici mediante l'applicazione di indicatori agroecologici e/o pedoambientali;

identificazione e messa a punto di tecniche e/o preparati che possano sostituire/ridurre l'impiego del rame nella difesa delle colture. Le attività devono essere finalizzate alla predisposizione di domande d'inserimento in allegato II del registro (CE) 889/08;

azioni mirate a conoscere e valorizzare le caratteristiche nutrizionali dei prodotti biologici;

protocolli d'impiego di estratti vegetali o fitoderivati come nutrienti nell'alimentazione dei ruminanti in zootecnia biologica;

miglioramento dei sistemi di lotta alle infestanti compatibili con il metodo biologico.

I progetti devono pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del quarantesimo giorno a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* al: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - segreteria: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.

10A00185

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-011) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00